

DIVIETO DI FUMO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ATTUAZIONE DELL'ART. 51, COMMA 2 DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3,
COME MODIFICATO DALL'ART. 7 DELLA L. 21 OTTOBRE 2003, N. 306,
IN MATERIA DI «TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI».

ALLEGATO I

REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA
E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.

D.P.C.M. 23/12/2003

1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:
 - a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
 - b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
 - c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;
 - d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata (...omissis...)
7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni. (...omissis...)
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».

Legge 16/01/2003 N. 3

Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

Art. 51 - Tutela della salute dei non fumatori

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
 - a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
 - b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. (...omissis...)
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

Legge 28/12/2001 N. 448

Capo IX
ALTRI INTERVENTI
Art. 52 - Interventi vari

- (...omissis...)
20. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
 2. Le persone indicate all'articolo 2, (conduttori dei locali) che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000;